



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
Provincia di Campobasso

Settore Lavori Pubblici

Piazza della Libertà n°4 - 86036 Montenero di Bisaccia

Tel. 0875- Segreteria 959230-Ragioneria 959224-Uff.Tecnico 959234-Anagrafe 959217-Tributi 959215-Elettorale 959213-Sindaco 959226-Vigili
968790-Biblioteca 966151 - Fax 959235 - P.IVA 00213100704 - C.F. 82004330708 - C.C.P. 10614865 Servizio Tesoreria-

PROT. N. 4553

ADDI' 03/05/2011

**BANDO PUBBLICO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE DI MADONNA DI BISACCIA
PER IL PERIODO 01/06/2011 – 31/12/2012 –**

Il Responsabile del Procedimento

RENDE NOTO

Che è intendimento dell'Amministrazione Comunale, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n°19 dell'11/02/2011, affidare in gestione, il campo sportivo comunale di Madonna di Bisaccia, per il periodo **01/06/2011 – 31/12/2012**, con convenzione, mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 12/04/2006, n°163 e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto al canone annuo posto a base di gara, con un canone annuo a base di gara, per l'utilizzo dell'impianto sportivo, **a rialzo**, pari ad **€ 1.000,00 I.V.A. esclusa**, con le modalità del seguente bando ed allegato schema di convenzione.

- Art.1 – FINALITA' ED OGGETTO

Il Comune di Montenero di Bisaccia (CB) intende concedere a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società Sportive, Associazioni sportive e Associazioni sportive senza fini di lucro, la gestione del CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI MADONNA DI BISACCIA.

Oggetto della concessione è la gestione del CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI MADONNA DI BISACCIA da destinare a tutte le altre attività sportive per le quali la struttura è stata realizzata.

La struttura sportiva del campo sportivo è così costituita:

- terreno di gioco;
- tribuna;

- gradinate;
- locali all'interno del campo sportivo.

- Il campo sportivo è stato realizzato sul terreno riportato in catasto terreni al fg. n°71 particelle n°231, 237, 238, mentre il manufatto della biglietteria è individuata con la particella n°239 del fg. n°71.

Il fabbricato degli spogliatoi ed i relativi servizi è individuato con la particella n°212 del fg. n°65 mentre l'area circostante è identificata con il n°211 sempre del fg. n°65.;

- Art.2 – REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società Sportive, Associazioni sportive e Associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare offerta, in busta chiusa e riportante la seguente dicitura: **“Offerta per la CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI MADONNA DI BISACCIA”**, contenente i seguenti **n°2 plichi**, ciascuno debitamente chiuso, ceralaccato, controfirmato sui lembi di chiusura e con le modalità qui precisate:

1) PLICO “A” -Documentazione amministrativa- contenente:

- a) Istanza di partecipazione alla gara in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente ed accompagnata dalla fotocopia ancorchè non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi degli artt. 38 comma 1 e 47 comma 1 del D.P.R. 445/2000) ;
- b) l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando ;
- c) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standards normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione ;
- d) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ;

L'istanza dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 del D.P.R. 445/2000):

- A)** denominazione, ragione sociale dell'organizzazione concorrente, estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente;
- B)** l'insussistenza della cause di esclusione di cui all'art.12 del D.Lgs. n°157/95 e successive modificazioni ed integrazioni (stato di fallimento, condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incita sulla moralità professionale o per delitti finanziari, ecc);

- C) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n°575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- D) l'impegno ad ottemperare alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n°68/99), ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla L. n°68/95.
- E) L'Amm.ne si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art.71 del D.P.R. 445/2000.

2) **PLICO "B" -Offerta economica-** in bollo ed in lingua italiana recante **il rialzo** percentuale unico, in cifre e in lettere, in aumento sull'importo a base d'asta del canone annuo per l'utilizzo della struttura sportiva, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente;

ART.3- TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

- a) termine: entro le ore **12,00** del giorno **20/05/2011** ;
- b) indirizzo: **Comune di Montenero Di Bisaccia 86036, Piazza Della Libertà 4;**
- c) modalità: Il piego dovrà pervenire entro il termine perentorio di cui alla lettera **a)**, a mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a mano al protocollo del Comune;
- d) apertura offerte:
 - 1)- **prima seduta** pubblica presso l'U.T.C. alle ore **10.00** del **23/05/2011** ;
 - 2)-**seconda eventuale seduta** pubblica presso l'U.T.C. alle ore **10.00** del **25/05/2011**.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti, dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 445/2000.

ART.4) DOCUMENTAZIONE:

Il presente bando pubblico di gara ed i relativi allegati sono visibili presso l'Ufficio Tecnico Comunali nei giorni feriali di **martedì e Giovedì** dalle ore **8.30** alle ore **11.00 (non si fissano appuntamenti)**; è possibile avere una copia del bando e degli allegati, presso il Comune di Montenero di Bisaccia, sito in Piazza della Libertà n° 4, nei giorni feriali **martedì e Giovedì** dalle ore **8.30** alle ore **11.00**; Il bando pubblico di gara ed i relativi allegati, sono altresì disponibile sul sito Internet : www.comune.montenerodibisaccia.cb.it;

Art.5- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

- a) - La commissione di gara, il giorno indicato nel bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, procede all'apertura plichi contenenti le due buste, la "A" e la "B", quindi ad aprire la sola busta "**A - documentazione**".
- Passa poi all'esame della completezza e della correttezza, formale e sostanziale, della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese.
 - L'esito negativo dei detti riscontri comporta l'esclusione del concorrente.
- b) - La commissione di gara procede, quindi, ad una verifica del possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte.
- La stazione appaltante, discrezionalmente o ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta "A", attestanti il possesso dei requisiti generali.
- c) -La commissione di gara successivamente procede quindi:
- 1) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di partecipazione;
 - 2) - all'apertura delle buste "**B - offerta economica**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara.
 - Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.
 - L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che ha presentato l'offerta più alta rispetto al canone annuo posto a base di gara.
- d) La commissione si riserva la facoltà di accertare l'identità dei presenti tramite richiesta di esibizione di documento di identità.
- e) Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente.
- f) Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa nei giorni od ora previsti, fissando comunque una nuova data od orario che dovranno essere comunicati a tutti i concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- g) Il Presidente si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere la seduta stessa, convocandone una o più di nuove in data e/o ora diverse, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche;**
- h) In caso di rinvio di seduta o nel caso di più sedute i documenti delle ditte saranno conservati, a cura di uno dei componenti della commissione o del segretario della stessa, in modo tale da non permettere aggiunte, sottrazioni o contraffazioni.

- Art.6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata **dal 01/06/2011 al 31/12/2012.**

- Art.7 – CANONE ANNUO A BASE D'ASTA PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA.

Sarà dovuto dal concessionario al Comune un canone annuo per l'utilizzo della struttura sportiva non inferiore a complessive € 1.000,00 + I.V.A. al 20% da versare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Tesoriere Comunale.

Detta cifra è considerata base d'asta, per la quale sono ammesse **solo offerte in aumento** (minimo € 100,00).

Il canone iniziale di cui sopra sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione da parte degli organi comunali competenti di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte del Comune relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Il Comune pertanto, potrà ridefinire, in aumento, d'intesa con il concessionario, l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del Cod. Civ. in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo.

- Art. 8 - UTENZE

Le spese di gas, acqua e elettricità sono a carico del concessionario il quale avrà l'obbligo di stipulare i relativi contratti di somministrazione. Il Comune di Montenero di Bisaccia s'impegna a concedere al concessionario un contributo forfettario annuale pari ad € 3.800,00 per la copertura delle relative spese da erogarsi in due tranche come segue:

- anticipo di € 2.500,00 entro il 30 aprile di ogni anno e, comunque, dopo l'approvazione del bilancio di previsione del Comune;
- saldo di € 1.300,00 entro il 31 gennaio dell'anno successivo, previa presentazione delle ricevute di pagamento delle utenze suddette.

- Art. 9 – TARIFFE – RAPPORTI ECONOMICI-

Sarà dovuto dal concessionario al Comune un canone annuo per l'utilizzo della struttura sportiva non inferiore a complessive € 1.000,00 + I.V.A. al 20% da versare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Tesoriere Comunale.

Detta cifra è considerata base d'asta, per la quale sono ammesse **solo offerte in aumento** (minimo € 100,00).

Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi sono determinate dal Comune annualmente con deliberazione della giunta comunale ed è fatto obbligo al concessionario di esporre in modo ben visibile la tabella delle tariffe, pena la revoca della concessione.

- Art.10 – ORARI DI APERTURA

Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto in base alle esigenze ed alle richieste dell'utenza.

- Art.11 – UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE -

La parte Concedente si riserva la possibilità di utilizzare l'impianto sportivo o parte di esso, compatibilmente con l'attività agonistica di massimo livello della Società concessionaria, per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni sportive o di rilevante interesse collettivo e civico, anche con pubblico pagante.

-Art.12 – UTILIZZO DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE -

La parte concedente e la concessionaria convengono, di comune accordo, che il terreno di gioco, gli impianti e i servizi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività agonistica non possono essere utilizzati da altra Società sportiva cittadina, se non regolarmente autorizzata a ciò dalla Società Concessionaria.

Durante detto uso i costi relativi alle utenze e i servizi, nonché gli eventuali danni, da quantificarsi in contraddittorio tra la Società concessionaria e la Società utilizzatrice, saranno tutti a carico di quest'ultima.

- Art.13 – CUSTODIA

Il concessionario provvederà alla custodia ed alla vigilanza dell'impianto sportivo concessole in uso con la presente gara.

Gli oneri di custodia sono a carico della società concessionaria sia durante lo svolgimento dell'attività sua propria che durante quella di terzi dalla stessa autorizzati ad utilizzare l'impianto, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

- Art.14 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Spettano al concessionario la manutenzione ordinaria ed alla conservazione in buono stato del terreno di gioco e delle aree in concessione, con l'utilizzo di mezzi propri, nonché tutte le operazioni necessarie ad assicurare all'impianto sportivo condizioni di piena efficienza, pulizia ed igiene.

Inoltre sono a carico del concessionario gli interventi riparativi, la pulizia, la tinteggiatura di tutti i locali, dei servizi igienici, degli spogliatoi, delle gradinate e delle tribune.

- Art.15 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo è a carico della parte Concedente.

Per manutenzione straordinaria, tra l'altro, si intende:

- ricostruzione di strutture portanti;

- riparazioni di rilevante entità e/o rifacimenti di coperture del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;
- grosse riparazioni e/o rifacimenti delle recinzioni perimetrali;
- rifacimento e/o riparazioni del sistema fognante.

- Art.16 – PUBBLICITA' E SEGNALETICA

Spetta alla Società concessionaria la gestione esclusiva della pubblicità, in qualunque forma realizzata, all'interno del perimetro del complesso sportivo.

Detta pubblicità è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni).

La Società concessionaria si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo diffusione sonora ogni comunicazione d'interesse pubblico richiesta da parte concedente.

- Art.17 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

La società concessionaria risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e s.m.i. e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario si obbliga nel caso in cui l'Amministrazione Comunale sia sprovvista di adeguata copertura assicurativa, ed in particolare:

- a) relativamente alla Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando Terzi tra di loro anche i propri dipendenti.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Montenero di Bisaccia; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

- Art.18 – LICENZE E AUTORIZZAZIONI

La Società concessionaria è tenuta a munirsi, a proprie spese, di tutte le licenze e autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle diverse attività all'interno dell'impianto sportivo.

- Art.19 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando.

- Art.20 - ISPEZIONI

La parte Concedente ha libero accesso all'impianto per verificare attraverso propri tecnici, lo stato di manutenzione dello stesso.

Le eventuali carenze manutentive saranno contestate alla Società concessionaria che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dalla Concedente stessa.

Trascorso tale termine procederà agli interventi necessari la parte concedente, imputando le relative spese alla Società concessionaria.

- Art.21 – RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA

La Società concessionaria esonera espressamente la parte Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni ai beni oggetto della presente concessione, a persone o cose, qualunque ne sia la causa e la natura, derivanti da quanto forma oggetto della presente convenzione.

- Art.22 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il mancato rispetto da parte della concessionaria anche di un solo articolo del presente atto costituisce giusto motivo di revoca della concessione. La parte Concedente, inoltre, si riserva la facoltà di revoca qualora si verificano motivi di pubblica utilità, che dovranno essere dettagliatamente e preventivamente comunicati alla Società concessionaria.

- Art. 23 – RICONSEGNA DELL' IMPIANTO

Alla scadenza della presente convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato al Comune, entro tre mesi dalla data delle comunicazioni di cui sopra, nello stesso stato di efficienza risultante dal verbale di consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Pertanto la concessionaria si obbliga ad utilizzare il complesso con riguardo e cautela onde evitare allo stesso danni di qualsiasi genere.

- Art. 24 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie di natura tecnica o amministrativa che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione e, che non si potranno definire in via bonaria, saranno di competenza del Foro di Larino.

- Art. 25 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge e regolamenti in materia.

- Art. 26 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico della società concessionaria.

Montenero di Bisaccia addì 03 Maggio 2011

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Nicola CASERIO)

ALLEGATI:

- **schema di convenzione** (Allegato sub 1)

- **schema di richiesta di partecipazione alla gara** (Allegato sub 2)

CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO “ MADONNA DI BISACCIA ”

L'anno il giorno del mese di, nella sede comunale di Montenero di Bisaccia, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

T R A Il comune di Montenero di Bisaccia rappresentato dal responsabile U.T.C. ing. Giuseppe MORRONE di seguito denominato concedente,

e

il sig. nato a il e residente a in via quale, presidente della in seguito denominato società concessionaria, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

Il Comune di Montenero di Bisaccia concede in gestione, salvo le esclusioni evidenziate nel presente atto, alla Società l'uso del campo sportivo “Madonna di Bisaccia” sito in località Madonna di Bisaccia delimitato da recinzione e costituito, da:

- terreno di gioco;
- tribuna;
- gradinate;
- locali all'interno del campo sportivo.

L'uso da parte della Società, come disciplinato dal presente atto, comprende l'attività calcistica da essa organizzata la concessione a terzi per lo svolgimento di attività sportive, previo accordo con l'amministrazione comunale. Sono a carico della Società i servizi connessi all'espletamento della attività sua propria.

- biglietteria;
- controllo accessi;
- presenza della forza pubblica;
- ogni altro servizio complementare.

Art. 2

(DURATA DELLA CONCESSIONE)

La durata della concessione è fissata per gli anni dal 2011 al 2012 e precisamente dal 01/06/2011 al 31/12/2012 salvo diversa determinazione delle parti da concordarsi almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 3
(VERBALE DI CONSEGNA)

Il campo di gioco con tutte le strutture inerenti lo svolgimento dell'attività principale della Società viene messo a disposizione dal comune di Montenero di Bisaccia nello stato di fatto in cui si trova. Dello stato dell'impianto sarà fatta constatazione scritta in contraddittorio in apposito verbale di consegna.

Art. 4
(CUSTODIA)

La Società deve provvedere alla custodia dell'intero impianto concessole in uso con il presente atto.

Gli oneri di custodia sono a carico della società concessionaria sia durante lo svolgimento dell'attività sua propria che durante quella di terzi dalla stessa autorizzati ad utilizzare l'impianto.

Art. 5
(UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE)

La parte Concedente si riserva la possibilità di utilizzare l'impianto sportivo o parte di esso, compatibilmente con l'attività agonistica di massimo livello della Società concessionaria, per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni sportive o di rilevante interesse collettivo e civico, anche con pubblico pagante.

Art. 6
(UTILIZZO DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE)

La parte concedente e la concessionaria convengono, di comune accordo, che il terreno di gioco, gli impianti e i servizi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività agonistica non possono essere utilizzati da altra Società sportiva cittadina, se non regolarmente autorizzata a ciò dalla Società Concessionaria. Durante detto uso i costi relativi alle utenze e i servizi, nonché gli eventuali danni, da quantificarsi in contraddittorio tra la Società concessionaria e la Società utilizzatrice, saranno tutti a carico di quest'ultima.

Art. 7
(UTENZE)

Le spese di gas, acqua e elettricità sono a carico del concessionario il quale avrà l'obbligo di stipulare i relativi contratti di somministrazione.

Il Comune di Montenero di Bisaccia s'impegna a concedere al concessionario un contributo forfettario annuale pari ad € 3.800,00 per la copertura delle relative spese da erogarsi in due tranches come segue:

- anticipo di € 2.500,00 entro il 30 aprile di ogni anno e, comunque, dopo l'approvazione del bilancio di previsione del Comune;
- saldo di € 1.300,00 entro il 31 gennaio dell'anno successivo, previa presentazione delle ricevute di pagamento delle utenze suddette

Art. 8
(MANUTENZIONE DEL TERRENO)

La Società concessionaria s'impegna alla manutenzione ordinaria ed alla conservazione in buono stato del terreno di gioco, con l'utilizzo di mezzi propri.

Art. 9

(MANUTENZIONE ORDINARIA)

Oltre a quanto previsto dall'art. 8, spettano alla Società concessionaria gli interventi riparativi, la tinteggiatura dei locali e tutte le operazioni necessarie a mantenere l'impianto in condizioni di piena efficienza e igiene.

Art. 10

(RAPPORTI ECONOMICI)

La Società concessionaria entro il termine del 31 marzo di ogni anno, dovrà corrispondere al Comune un canone annuale di utilizzo dell'impianto stabilito in € 1.000,00 più IVA, nella misura di legge.

Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi sono determinate dal Comune annualmente con deliberazione della giunta comunale ed è fatto obbligo al concessionario di esporre in modo ben visibile la tabelle delle tariffe, pena la revoca della concessione.

Art. 11

(MANUTENZIONE STRAORDINARIA)

La manutenzione straordinaria è a carico della parte Concedente.

Per manutenzione straordinaria, tra l'altro, si intende:

- ricostruzione di strutture portanti;
- riparazioni di rilevante entità e/o rifacimenti di coperture del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;
- grosse riparazioni e/o rifacimenti delle recinzioni perimetrali;
- rifacimento e/o riparazioni del sistema fognante;

Art. 12

(PULIZIA)

E' a carico della Società concessionaria la pulizia dei locali e delle aree in concessione, come:

spogliatoi e servizio igienico del campo;

- gradinate;
- tribune.

Art. 13

(RESPONSABILITÀ' DELLA SOCIETÀ' CONCESSIONARIA)

La Società concessionaria esonera espressamente la parte Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni ai beni oggetto della presente concessione, a persone o cose, qualunque ne sia la causa e la natura, derivanti da quanto forma oggetto della presente convenzione.

Art.14

(RICONSEGNA DELL'IMPIANTO)

Alla scadenza della presente convenzione l'impianto sportivo dovrà essere reso alla parte Concedente nello stesso stato di efficienza risultante dal verbale di consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Pertanto la

concessionaria si obbliga ad utilizzare il complesso con riguardo e cautela onde evitare allo stesso danni di qualsiasi genere.

Art.15
(ISPEZIONI)

La parte Concedente ha libero accesso all'impianto per verificare attraverso propri tecnici, lo stato di manutenzione dello stesso. Le eventuali carenze manutentive saranno contestate alla Società concessionaria che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dalla Concedente stessa. Trascorso tale termine procederà agli interventi necessari la parte concedente, imputando le relative spese alla Società concessionaria.

Art. 16
(LICENZE E AUTORIZZAZIONI)

La Società concessionaria è tenuta a munirsi, a proprie spese, di tutte le licenze e autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle diverse attività all'interno dell'impianto sportivo.

Art. 17
(REVOCA DELLA CONCESSIONE)

Il mancato rispetto da parte della concessionaria anche di un solo articolo del presente atto costituisce giusto motivo di revoca della concessione. La parte Concedente, inoltre, si riserva la facoltà di revoca qualora si verificano motivi di pubblica utilità, che dovranno essere dettagliatamente e preventivamente comunicati alla Società concessionaria.

Art. 18
(PUBBLICITÀ)

Spetta alla Società concessionaria la gestione esclusiva della pubblicità, in qualunque forma realizzata, all'interno del perimetro del complesso.

Detta pubblicità è soggetta al pagamento dell'Imposta di pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni).

La Società concessionaria si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo diffusione sonora ogni comunicazione d'interesse pubblico richiesta dalla parte Concedente.

Art. 19
(CONTROVERSIE)

Tutte le controversie di natura tecnica o amministrativa che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione e, che non si potranno definire in via bonaria, saranno di competenza del Foro di Larino.

Art. 20
(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge e regolamenti in materia.

Art. 21
(SPESE DI CONTRATTO)

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a esclusivo carico della Società concessionaria.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice e non sarà posta a registrazione in caso d'uso.

LA SOCIETA'

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

AL COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO

PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 4

86036 – MONTENERO DI BISACCIA (CB)

**ISTANZA PER LA GARA RELATIVA ALLA CANDIDATURA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE 2011-2012
DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI MADONNA DI BISACCIA.**

Il sottoscritto Legale rappresentante _____ per l'Organismo
candidato _____ con sede in _____
Cod. Fisc. _____ p. I.V.A. n. _____

C H I E D E

DI PARTECIPARE ALLA GARA

Per la concessione in gestione 2011-2012 del **CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI MADONNA DI
BISACCIA.**

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

- 1) Di avere la piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 2) Di impegnarsi ad accettare tutte le norme del "Regolamento generale per la concessione in uso o in convenzione degli impianti sportivi comunali" e le condizioni previste dall'allegato schema di "Disciplinare di concessione" ,approvato con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 113, 269 e 19 rispettivamente del 26/05/2005, del 21/11/2008 e dell'11/02/2011.

NOTE aggiuntive e facoltative del dichiarante:

(luogo) (data)

fimbro _____
(sottoscrizione)